

REGOLAMENTO DEL MOVIMENTO NAZIONALE GIOVANI UCID

Premessa

L'esistenza di una realtà "giovani" nell'ambito della UCID Nazionale si rileva dallo Statuto nazionale, ove all'art.8 c.2 si introduce il concetto di socio "giovane" definendolo come il socio "di età non superiore a 35 anni".


Troviamo sempre all'art.8 (Organismi aderenti – Autonomie), che una Sezione "potrà essere costituita da soli giovani di età non superiore a 35 anni."; e sempre nel comma due la sezione giovani deve essere costituita da un minimo di 20 giovani.

Non esiste nello statuto una categoria di soci "giovani" a cui corrispondano diversi diritti e doveri rispetto altri soci, né un Sezione di soli soci di meno di 35 anni, (a parte il definirsi sezione "giovani" di) che abbia per questo particolari diversi diritti e doveri rispetto ad una sezione non composta da soli soci che hanno meno di 35 anni; salvo il diritto previsto all'art.13 comma 2 per i Presidenti di sezioni giovani di "partecipare con diritto di intervento e non di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale."

Volendo riconoscere l'esistenza e volendo rendere riconosciuto e riconoscibile all'interno dell'UCID Nazionale un "insieme" di soci caratterizzato dal fatto che i componenti hanno meno di 35 anni, questo riconoscimento deve avvenire, da una parte senza che questo movimento vada a costituire una associazione nell'associazione, e dall'altra tramite comunque una regolamentazione della sua attività.

Tale ipotesi naturalmente non poteva essere prevista all'epoca dell'approvazione del nuovo statuto federativo, e quindi non vi è una norma specifica a cui far riferimento per deliberare e approvare un apposito "regolamento" per il movimento giovani, però è evidente che si può per assimilazione far riferimento alle norme dell'UCID Nazionale che parlano di regolamenti.(Art.13- Consiglio Direttivo Nazionale p.4 lett.q) e s) e art.15- Comitato di presidenza Nazionale –p.6 lett.f e g).

Pertanto il presente regolamento è stato oggetto di approvazione del Comitato di Presidenza Nazionale il 17 9 2007 quale proposta da portare al Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione.



UCID UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI FEDERAZIONE NAZIONALE REGOLAMENTO DEL MOVIMENTO NAZIONALE GIOVANI UCID

TITOLO I

ENUNCIAZIONE – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ – SEDE – DURATA – FINALITÀ

Art.1 – Enunciazione

I soci UCID aventi meno di 35 anni, nel loro insieme, a livello nazionale costituiscono e fanno automaticamente parte di diritto del MOVIMENTO NAZIONALE GIOVANI UCID, in breve il "Movimento".

Il limite di età di 35 anni viene, per il primo quinquennio di validità del presente regolamento, esteso in via straordinaria fino al compimento del quarantesimo anno di età.

Il Movimento rappresenta solo un'articolazione interna dell'UCID Nazionale costituita il 31 gennaio 1947, ed è disciplinato dal presente regolamento.

Art.2 – Approvazione del regolamento - cessazione dell'attività

Il Movimento è riconosciuto come esistente dalla delibera di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Direttivo Nazionale dell'UCID Nazionale su proposta del Comitato di presidenza Nazionale dell'UCID. Gli stessi organi sono, nelle forme sopra dette, deputati a deliberare lo scioglimento del Movimento o a deliberare modifiche del presente regolamento.

Art.3 – Sede

La sede del Movimento è presso l' UCID NAZIONALE in Roma, Via di Trastevere, n.56 e, con semplice delibera del Consiglio direttivo nazionale dell'UCID Nazionale potrà essere trasferita ad altro indirizzo in Roma.

Art.4 – Durata

La durata del Movimento è a tempo illimitato, salvo quanto previsto dal precedente art.2.

Art.5 – Finalità

Il Movimento è costituito per promuovere il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) Il coordinamento delle attività dei "giovani" nelle sezioni locali dell'UCID Nazionale e lo sviluppo di un programma organico nazionale;
- b) La promozione dell'incremento dei "giovani" nelle sezioni locali dell'UCID Nazionale e la verifica dell'inserimento e della partecipazione dei giovani alle attività delle suddette sezioni locali;
- c) Lo sviluppo delle relazioni esterne al fine di incrementare la capacità attrattiva del movimento.
- d) Lo sviluppo della dialettica, della capacità propositiva, del talento nonché il coordinamento del processo formativo dei giovani anche attraverso attività operative sperimentali.

TITOLO II

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA – RIUNIONE DEGLI APPARTENENTI AL MOVIMENTO – COMITATO
DI GESTIONE – REFERENTE NAZIONALE- SEGRETARIO NAZIONALE – CONSULENTE
ECCLESIASTICO - ANIMATORE SPIRITUALE**

Art.6 – Struttura organizzativa.

Appartengono al MOVIMENTO, tutti i soci UCID che non hanno compiuto 35 anni all'atto dell'iscrizione all'UCID. Si cessa di far parte del Movimento al compimento del 35° anno di età.

Il Movimento non ha autonomia giuridica né amministrativa, ma è un'articolazione interna dell'UCID Nazionale.

Il Movimento svolge le attività previste dal precedente art. 5, nel rispetto delle finalità stabilite dallo statuto dell'UCID Nazionale e nell'ambito dei programmi di attività deliberati dall'assemblea nazionale, e in costante dialogo con il Comitato di presidenza nazionale dell'UCID Nazionale.

Quando in una sezione UCID sono iscritti almeno 5 giovani, in quella sezione gli stessi, quali membri del Movimento Giovani, hanno diritto a svolgere una loro attività in modo coordinato con la Sezione di appartenenza, senza autonomia giuridica e amministrativa.

Quando presso un Gruppo Regionale UCID ci sono Sezioni Giovani e/o sezioni provviste di almeno cinque membri giovani, in numero complessivamente non inferiore a tre sezioni, gli stessi nel loro insieme hanno diritto a svolgere una loro attività in modo coordinato con il Gruppo Regionale di appartenenza, senza autonomia giuridica e amministrativa.

Art.7 – Riunione degli appartenenti al Movimento.

I componenti del Movimento si riuniscono due volte l'anno, la prima per l'approvazione del programma di attività annuale proposto dal Comitato di Gestione del Movimento, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, la seconda entro il mese di aprile per l'approvazione della relazione del Comitato di gestione del Movimento sull'attività svolta nell'anno precedente.

Si riunisce inoltre ogni tre anni per la nomina dei dieci membri del Comitato di Gestione del Movimento di cui all'art.8 c.1.

La riunione dovrà essere convocata presso la sede della UCID NAZIONALE o in altro luogo atto a garantire la massima partecipazione degli aventi diritto; e comunque in Italia.

La convocazione della riunione avverrà minimo 15 giorni prima mediante avviso da comunicare ai singoli aventi diritto a mezzo di raccomandata, posta elettronica, fax, telegramma o altra forma telematica purché legalmente riconosciuta. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno il luogo e l'ora e l'elenco delle materie all'ordine del giorno.

La riunione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto; Le deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Ogni avente diritto di partecipazione attiva alla riunione ha diritto ad un voto e può essere portatore fino ad un massimo di tre deleghe di aventi diritto al voto.

La riunione è presieduta dal Referente nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro del movimento più anziano di età; il Segretario Nazionale ne redige il verbale, in caso di sua assenza o impedimento il Presidente della riunione nomina un Segretario per la redazione del verbale. Il Presidente verifica la validità della costituzione della riunione, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni riunione si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.

Gli estratti o le copie dei verbali, se non richiesti in forma notarile, sono certificati come conformi dal Presidente della riunione e dal Segretario.

I verbali saranno messi a disposizione dei partecipanti in forma idonea ad una loro massima diffusione.

Art.8 – Comitato di gestione

Il Comitato di gestione è composto dal Vicepresidente Nazionale delegato Movimento Giovani, se nominato, che lo Presiede, dal Vicesegretario Nazionale delegato Movimento Giovani se nominato, da tre giovani di qualificata personalità indicati congiuntamente dal Presidente Nazionale e dal Vicepresidente Nazionale delegato Giovani se nominato, e da 10 (dieci) membri appartenenti al movimento nominati dalla riunione dei membri del movimento di cui al precedente art. 7, con l'indicazione che essi assicurino la più ampia rappresentanza territoriale.

Sia i tre membri indicati congiuntamente dal Presidente Nazionale e dal Vicepresidente Nazionale delegato Giovani, sia i dieci membri nominati dal movimento al compimento del 35° anno d'età rimangono in carica fino alla naturale scadenza del mandato in corso.

L'intero Comitato di gestione dura in carica tre anni.

La durata del primo Comitato di gestione scadrà con la scadenza dell'attuale Comitato di Presidenza Nazionale dell'UCID Nazionale.

In caso di mancata nomina di uno o di entrambi i membri di diritto, e o di mancata indicazione di uno o più dei tre membri di spettanza del Presidente Nazionale e del Vicepresidente Nazionale delegato Giovani il Comitato di gestione si intende momentaneamente composto di un numero ridotto di membri.

Il Comitato di gestione:

- a) si riunisce almeno quattro volte all'anno;
- b) promuove e realizza le finalità del Movimento e delibera tutti gli opportuni provvedimenti;
- c) provvede alla convocazione delle riunioni del Movimento.

Il Comitato di gestione è convocato, con un preavviso di almeno 15 giorni, dal Referente nazionale a mezzo posta elettronica o via fax o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta.

Le riunioni sono presiedute dal Referente nazionale o in sua assenza dal membro più anziano di età.

Delle delibere assunte sarà redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario nazionale, o, in caso di sua assenza, da un componente della seduta che sarà designato da colui che la presiede.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato di gestione è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Il Comitato di gestione esercita i suoi poteri tramite il Referente nazionale che ne attua le delibere; così come può conferire l'attuazione di proprie delibere al Segretario nazionale.

Sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di gestione il Consulente Ecclesiastico Nazionale e l'Animatore Spirituale del Movimento Giovani, ove incaricato, i quali tutti con diritto di intervento e non di voto.

Art.9 – Il Referente Nazionale

1. Il Referente Nazionale, che è il *Vicepresidente Nazionale delegato Movimento Giovani*, rappresenta il movimento presso gli organi dell'UCID Nazionale ed ha la firma di rappresentanza del movimento ed agisce su delega del Comitato di gestione.

2. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Referente nazionale saranno esercitate dal Segretario nazionale, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo le funzioni di Referente nazionale saranno esercitate dal membro più anziano di età.

3. La firma del Segretario nazionale, o in caso di sua assenza o impedimento quella del membro più anziano di età, attesta nei confronti dei terzi la assenza o l'impedimento del Referente o la sua delega.

4. Il Referente nazionale cura e svolge tutte le facoltà delegategli dal Comitato di gestione anche con carattere permanente.

5. Il Referente nazionale convoca e presiede le riunioni degli appartenenti al movimento e del Comitato di gestione.

6. Il Referente nazionale propone le linee programmatiche e di sviluppo del movimento al Comitato di gestione per la formazione del programma annuale da sottoporre alla riunione degli appartenenti al movimento.

Art.10 - Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale, che è il *Vicesegretario Nazionale delegato Movimento Giovani*, collabora con il Referente nazionale per l'applicazione del presente regolamento, per l'organizzazione e il buon funzionamento del movimento; sovrintende alla gestione ordinaria del movimento; assiste in genere il Referente nazionale; verbalizza le riunioni degli appartenenti al movimento e quelle del Comitato di gestione. Controlla gli eventuali scostamenti rispetto al budget preventivo annuale di spesa redatto dal Tesoriere dell'UCID Nazionale e vincolante per il movimento e redige il rendiconto annuale finanziario che verrà rimesso al Tesoriere dell'UCID Nazionale per le sue analisi entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

Art.11 – Il Consulente Ecclesiastico e l'Animatore Spirituale

Il Consulente Ecclesiastico Nazionale può incaricare un sacerdote/religioso per animare sotto il profilo spirituale l'attività del Movimento Giovani; questo durerà in carica secondo quanto stabilito nella lettera di incarico del Consulente Ecclesiastico Nazionale e comunque non oltre la durata in carica del Consulente Ecclesiastico Nazionale che lo ha incaricato, con l'incarico di accompagnare ed animare spiritualmente il movimento.

TITOLO III

BUDGET DI SPESA – GRATUITA' DELLE CARICHE – SCIoglIMENTO

Art.12 – Budget di spesa

Il Tesoriere dell'UCID Nazionale redige un budget di spesa vincolante per il movimento che viene consegnato al Referente Nazionale entro e non oltre il 30 del mese di novembre dell'anno precedente al fine di poter predisporre le linee programmatiche e di sviluppo del movimento da sottoporre al Comitato di gestione con allegato il medesimo budget di spesa

Il Budget, non avendo il movimento autonomia amministrativa e fiscale, ed il relativo rendiconto facendo parte del Bilancio dell'UCID Nazionale, è gestito in accordo e su eventuale delega ad operare del Tesoriere nazionale UCID.

Art.13 – Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche del movimento sono a titolo volontario e gratuito e non sono ammessi compensi di nessuna natura; può essere riconosciuto dal Referente nazionale ai componenti del Comitato di gestione nazionale il rimborso documentato delle spese vive sostenute per lo svolgimento del proprio incarico in accordo con il Tesoriere Nazionale dell'UCID.

Art.14 – Scioglimento

La disciplina dello scioglimento del movimento viene disciplinata dal precedente art. 2 del presente regolamento.